



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 62/21

Roma, 24 /02/2021

Esonero contributivo per l'assunzione di donne

Roma 23 febbraio 2021 _ Con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (all.1), l'INPS rende i primi chiarimenti in ordine all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 16-19).

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui alla Legge n. 92/2021 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).

In primo luogo, l'Istituto individua i datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

Quanto alle lavoratrici per l'assunzione delle quali spetta l'incentivo, stante l'espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012, l'INPS chiarisce che si tratta delle "lavoratrici svantaggiate" e, quindi:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Sulla scorta della definizione resa dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, la Circolare ribadisce che con l'espressione "priva di impiego" è da intendersi la lavoratrice svantaggiata che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Infine, l'Istituto individua i rapporti di lavoro incentivati:

- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo, peraltro, è riconosciuto anche in caso di part-time, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.

Allegati n.1